

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

## **REGOLAMENTO AZIENDALE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI**

### *Art. 1*

#### *Natura giuridica e funzioni*

Il Consiglio dei Sanitari della ASL di Rieti è un organismo elettivo dell’Azienda Sanitaria Locale di Rieti con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 12 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e 18 della Legge Regionale n. 18/94 e ss.mm.ii., del DCA n. U00259 del 06/08/2014 di “*Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*” e dell’art. 5.1 dell’Atto Aziendale approvato con DCA n. U00004 del 15/01/2019, parzialmente modificato con Determinazione n. G04877 del 26/04/2022 (pubblicata sul BURL n. 37 del 03/05/2022).

È costituito con provvedimento del Direttore Generale al quale fornisce parere obbligatorio ma non vincolante per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti. Si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria.

### *Art. 2*

#### *Composizione*

Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario aziendale e la rappresentanza è assicurata dalle seguenti figure professionali:

- n. 6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento di Prevenzione;
- n. 1 dirigente medico veterinario
- n. 1 medico specialista ambulatoriale;
- n. 1 medico di medicina generale;
- n. 1 medico pediatra di libera scelta;
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario di rappresentanza di ciascuna figura professionale operante nell’Azienda;
- n. 1 professionista dell’area infermieristico
- n. 2 professionisti dell’area tecnico - sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione;

I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta sono eletti dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera di Scelta operanti nel territorio aziendale.

In caso di assenza, il Direttore Sanitario è sostituito dal vice Presidente o da un suo delegato individuato tra i componenti di diritto.

Il Consiglio dura in carica tre (3) anni. In caso di decadenza conserva le proprie funzioni fino al rinnovo.

### **ART. 3**

#### ***Requisiti per nomina a componenti del Consiglio dei Sanitari***

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale con almeno 3 anni di anzianità.

Possono partecipare all’elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari,

personale laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario.

Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell'azienda in possesso dei requisiti sopra descritti.

#### **ART. 4**

##### ***Modalità per lo svolgimento delle elezioni***

Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina:

- a) le modalità per lo svolgimento delle elezioni;
- b) la commissione elettorale ed il seggio elettorale;
- c) l'elezione dei componenti;
- d) la durata.

#### **ART. 5**

##### ***Convocazioni e sedute***

Il Consiglio dei Sanitari, nella prima seduta, elegge nel proprio seno un vice Presidente.

Il Consiglio dei Sanitari si riunisce una volta al mese e comunque non meno di tre volte l'anno, su convocazione del Presidente, ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti, da effettuarsi mediante avviso per iscritto contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, di norma, dovrà essere recapitato con almeno 3 giorni di preavviso.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato 24 ore prima a mezzo e-mail.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la maggioranza (metà più uno) dei suoi componenti.

Per ogni argomento posto in discussione viene individuato dal Presidente un consigliere relatore, il quale, dopo aver preventivamente preso visione degli atti e documenti riguardanti l'oggetto di discussione, illustra l'argomento al Consiglio per l'espressione del parere.

Il Direttore Generale può intervenire ai lavori del Consiglio dei Sanitari per relazionare su particolari e complesse problematiche.

Il Direttore Generale provvede allo scioglimento del Consiglio qualora per tre (3) volte consecutive non abbia raggiunto il numero legale (metà + 1) dei componenti.

#### **ART. 6**

##### ***Svolgimento delle sedute***

Il Presidente dirige e coordina la discussione, fa osservare le leggi ed i regolamenti, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, in relazione alle specifiche questioni da trattare, altri operatori dell'azienda.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione e si considera approvata se riscuote il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di necessità le sedute del Consiglio possono tenersi in modalità remota, tramite utilizzo di apposita piattaforma; in tal caso il verbale potrà essere sottoscritto dai componenti con firma digitale previa indicazione da parte della segreteria.

#### **ART. 7**

##### ***Modalità di votazione***

Dichiarata chiusa la discussione, l'argomento viene messo ai voti.

Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza semplice dei voti dei presenti votanti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza del vice Presidente o del suo delegato.

Le votazioni avvengono generalmente a voto palese per appello nominale o alzata di mano. I componenti del Consiglio, qualora siano personalmente interessati ad argomenti posti in discussione, o che riguardino loro familiari, o comunque in ogni caso di conflitto di interessi, non potranno partecipare alla seduta ed alla relativa votazione. Coloro che non partecipano al voto o che non possono votare non sono computati tra i votanti. La regolarità delle votazioni è accertata dal Presidente con l'assistenza di 2 scrutatori che vengono nominati all'inizio di ogni seduta.

Non è ammesso il voto di delega.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito.

## **ART. 8**

### ***Processo verbale***

Il verbale deve indicare i punti principali delle decisioni ed il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta di parere.

Il verbale deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono espressi con voto favorevole, contrario od astenuto e le eventuali relative motivazioni.

Il segretario redige il verbale al termine delle sedute o al più tardi entro 7 giorni dalle stesse e lo trasmette ai componenti del Consiglio entro lo stesso termine per la sua approvazione.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente (o comunque da chi presiede la riunione) e dal Segretario ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Il verbale si intenderà approvato se entro 7 giorni dal suo ricevimento non vengono presentate osservazioni dai componenti del Consiglio.

Al Direttore Generale, stante l'urgenza di disporre del parere del Consiglio per poter perfezionare quelle decisioni che necessitano del parere obbligatorio, possono essere trasmessi stralci del verbale contenenti i pareri espressi.

Detti stralci di verbale sono predisposti alla fine della seduta e sottoscritti dal Presidente, da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

I verbali di ciascuna riunione, debitamente sottoscritti, sono trasmessi al Direttore Generale e a tutti i componenti.

Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei Sanitari non si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

## **ART. 9**

### ***Segretario verbalizzante***

Il segretario verbalizzante viene individuato dal Direttore Generale tra il personale amministrativo del Comparto di categoria non inferiore alla D.

Il Segretario supporta il Presidente nella convocazione delle riunioni, anche attraverso la predisposizione dell'ordine del giorno delle singole riunioni, la preparazione e l'invio dei materiali occorrenti per i lavori del Consiglio, si occupa della registrazione dei presenti e della verbalizzazione delle riunioni, gestisce l'archiviazione delle pratiche.

Ogni atto in originale viene, altresì, custodito dal Segretario che cura le comunicazioni e gli adempimenti connessi al funzionamento del Consiglio.

## **ART. 10**

### ***Assenze-decadenza d'ufficio***

È fatto obbligo per i componenti del Consiglio dei Sanitari partecipare alle sedute dello stesso. Le assenze devono essere formalmente giustificate con atto scritto al Presidente.

Dopo 3 assenze ingiustificate nell'arco di un anno, il Direttore Generale provvede, su informazione del Presidente, a dichiarare la decadenza del membro inadempiente ed alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della rispettiva componente professionale.

Vengono dichiarati decaduti dall'incarico del Consiglio dei Sanitari i componenti che perdono la qualificazione soggettiva prevista per la loro partecipazione nello stesso.

#### **ART. 11**

##### ***Norme di modifica***

Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti. Le proposte di modificazione e/o integrazione dovranno essere apportate a maggioranza dei 2/3 dei componenti stessi.

Potrà, altresì, essere oggetto di revisione a seguito di modifica della normativa in materia.

#### **ART. 12**

##### ***Obbligo di riservatezza***

L'attività del Consiglio dei Sanitari richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in forma stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni ottenute, alle conoscenze ricavate ed ai dati trattati.